

Credito di imposta aree svantaggiate – Chiarimenti ministeriali

30 Aprile 2003

Le agevolazioni fiscali di cui all'art.8, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni ed integrazioni (credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate) si applicano, con riferimento all'acquisto di singoli beni agevolabili, anche nell'ipotesi di affitto di azienda o ramo d'azienda di cui tali beni costituiscono beni strumentali.

Queste le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 29 aprile 2003, n.98/E.](#)

In sostanza, l'affitto d'azienda o di ramo d'azienda non comporta la decadenza automatica dalle agevolazioni, in relazione ai singoli beni (mobili o immobili) acquistati, anche se la normativa prevede espressamente che i beni debbano essere utilizzati direttamente dall'imprenditore che effettua l'investimento. Ciò in quanto tali beni continuano a far parte di un complesso organizzato idoneo a costituire un'autonoma struttura produttiva.

La Risoluzione conferma, inoltre, l'inapplicabilità dei benefici relativamente all'acquisto di immobili strumentali destinati ad essere locati da parte di una società di gestione immobiliare.

3903-Risoluzione 29 aprile 2003, n.98-E.pdf[Apri](#)